



DECRETO N. **412** DEL **17 DIC. 2024**

OGGETTO: Approvazione del Disciplinare tecnico-operativo per il controllo del cinghiale nel territorio della regione Veneto.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il Disciplinare tecnico-operativo che disciplina l'attività di controllo del cinghiale nel territorio della regione Veneto funzionale al depopolamento della specie cinghiale allo stato selvatico, per salvaguardare la sanità animale e per tutelare il patrimonio suinicolo regionale e nazionale.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTI gli artt. 2, comma 2, e 13 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Decreto-Legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).";

VISTA la DGR n. 50 del 25 gennaio 2022 "Recepimento del "Piano di Sorveglianza e Prevenzione della Peste Suina Africana in Italia 2021" e istituzione dell'Unita di Crisi Regionale per le emergenze veterinarie.";

VISTA la DGR n. 712 del 14 giugno 2022 "Approvazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera.";

VISTA la DGR n. 1528 del 29 novembre 2022 "Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" per la realizzazione del progetto "Acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027".";

VISTA la DGR n. 493 del 26 aprile 2023 "Progetto di acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027. DGR n. 1528/2022. Implementazione delle attività progettuali e delle risorse finanziarie.";

VISTA la DGR n. 560 del 09 maggio 2023 "Approvazione del protocollo d'intesa ai fini dell'attuazione del progetto di "Acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027".";

VISTA la DGR n. 251 del 13 marzo 2024 “Approvazione dell'adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana con i contenuti del Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*). L. n. 157/1992; DGR n. 712/2022”;

VISTA la DGR n. 800 del 12 luglio 2024 “Approvazione della "Individuazione dei distretti suinicoli di maggiore rilevanza sul territorio del Veneto". Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028”;

VISTA la DGR n. 857 del 16 luglio 2024 “Nuove linee operative per il perseguimento degli obiettivi definiti dal PRIU di cui alla DGR n. 712/2022 e ss.mm.ii, compresa la prosecuzione fino al 31/12/2025 della validità del Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e le Organizzazioni professionali agricole di cui alla DGR n. 560/2023”;

VISTA la DGR n. 1430 del 28 novembre 2024 “Piano Regionale Interventi Urgenti (PRIU) approvato con DGR n. 712 del 14.06.2022 e ss.mm.ii.. Disposizioni applicative volte al contenimento della popolazione della specie cinghiale nel territorio del Veneto.”;

VISTO l'art. 29 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75 “Misure di contrasto alla peste suina africana”, convertito con L. n. 112/2023;

RICHIAMATA l'Ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 5, concernente “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana”;

RICHIAMATA altresì l'Ordinanza 19 febbraio 2024 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 1, concernente “Proroga delle misure di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste suina africana”;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Disciplinare tecnico-operativo per il controllo del cinghiale nel territorio della regione Veneto, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di incaricare il Direttore della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente Decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente Decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.


Dott. Pietro Salvadori

**DISCIPLINARE TECNICO-OPERATIVO PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO**

Le seguenti disposizioni disciplinano l'attività di controllo del cinghiale nel territorio della regione Veneto. Il controllo del cinghiale è consentito in tutto il territorio regionale, incluse le zone sottoposte a protezione e al divieto di caccia, secondo quanto stabilito dal PRIU approvato con DGR n. 712 del 14 giugno del 2022 e ss.mm.ii..

Le attività di cui al presente Disciplinare tecnico-operativo (di seguito Disciplinare) sono soggette al coordinamento dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale, coerentemente con quanto stabilito dagli artt. 19 L. n.157/1992 e 17 L.R. n. 50/1993.

I Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini (di seguito ATC/CA) ed i Concessionari delle Aziende Faunistico-Venatorie ed Agri-Turistico-Venatorie (di seguito AFV/AATV), o loro delegati, sono chiamati a cooperare con i Corpi/Servizi di Polizia provinciale per l'attuazione delle attività previste dal presente Disciplinare.

1. Soggetti incaricati

Il presente Disciplinare è rivolto ai soggetti incaricati agli interventi di controllo di cui agli artt. 19, comma 3, L. n. 157/1992 e 17, comma 2 bis, L.R. n. 50/1993; quindi agli operatori muniti di porto di fucile ad uso caccia ed in possesso di specifica abilitazione ed autorizzazione funzionale all'esecuzione degli interventi di controllo rilasciata dalle sedi territoriali della U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto per il territorio di competenza.

L'operatività viene esercitata all'interno degli ATC/CA di appartenenza e, su richiesta o assenso dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale, anche al di fuori degli stessi. I conduttori di cani da limiere e di cani da traccia possono operare armati anche in altri ATC/CA: l'operatività al di fuori del territorio di competenza deve essere comunicata ai rispetti Corpi/Servizi di Polizia provinciale.

Gli operatori autorizzati alle operazioni di controllo devono garantire i requisiti di cui al paragrafo 1, Allegato C della DGR n. 712/2022, come di seguito integralmente riportati:

- oggettivi, ovvero il possesso dell'abilitazione per il controllo del cinghiale o analoga (caccia di selezione al cinghiale), la sottoscrizione del presente Disciplinare, nonché la verifica operativa tramite prova di tiro, con cadenza almeno triennale;
- soggettivi, ovvero l'assenza di cause ostative all'esercizio dell'attività di controllo, in considerazione del fatto che la stessa si viene a configurare, in capo a ciascun soggetto, come attività di pubblico servizio; in questo senso, quindi, con valutazione esclusiva e discrezionale, l'Amministrazione Pubblica può provvedere alla sospensione temporanea ovvero, nei casi più gravi e reiterati, alla revoca dell'autorizzazione qualora l'operatore sia incorso in sanzioni penali e anche amministrative in materia di caccia, tali a da pregiudicare il rapporto fiduciario che intercorre tra l'Amministrazione e l'operatore;
- gestionali, nel senso che ciascun operatore deve garantire una disponibilità al concreto ed effettivo esercizio dell'attività di controllo, con una continuità correlata alle dimensioni locali delle problematiche legate alla presenza ed alla dannosità del suide. Qualora l'operatore non garantisca la predetta disponibilità, la Polizia Provinciale competente, nel suo ruolo di coordinamento, provvederà ad incaricare altri operatori allo scopo di assicurare i livelli minimi di esercizio dell'attività.

I soggetti autorizzati di cui sopra sono censiti, mediante un elenco su scala provinciale, curato da ciascuna sede territoriale dell'U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto.

Il presente Disciplinare individua gli impegni di cui ciascun operatore si fa carico. Per le modalità di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione, si rimanda a quanto previsto dal Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini



d'allevamento e nei cinghiali a vita libera, approvato con DGR n. 712 del 14/06/2022 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Metodi di intervento di controllo

Fatto salvo quanto previsto dal capitolo 2 "Metodi di cattura e abbattimento", di cui all'Allegato C della DGR n. 712/2022 e in questa sede interamente richiamato, si evidenzia quanto segue:

a) Prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento

Gli interventi di controllo sono attuati dai soggetti autorizzati da ciascuna sede territoriale dell'U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto, per il territorio di competenza, secondo il coordinamento dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale. Gli interventi sono preceduti da una comunicazione trasmessa agli stessi a mezzo e-mail, sms, WhatsApp o con altre modalità, quali piattaforme informatizzate dedicate, messe a disposizione dalla Regione del Veneto in collaborazione con i relativi Corpi/Servizi di Polizia provinciale.

Il punto di sparo fisso viene autorizzato dalle sedi territoriali dell'U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto, per il territorio di competenza, sentiti i Corpi/Servizi di Polizia provinciale per gli aspetti in ordine alla sicurezza, come stabilito dal PRIU (pag. 7, Allegato C della DGR n. 712/2022). Il punto sparo deve essere opportunamente georeferenziato e identificato mediante l'assegnazione di un codice univoco.

Qualora l'appostamento sia costituito da strutture autoportanti (altane) è onere e responsabilità del solo controllore accertarsi che le stesse siano realizzate in conformità alla normativa di settore, con particolare riferimento a quella in materia venatoria, urbanistico-edilizia e paesaggistica.

I punti temporanei di sparo (c.d. "mobili") non necessitano della sopraccitata dichiarazione di allestimento prevista per i "punti di sparo fissi", ma la loro precisa localizzazione (con l'indicazione preferibilmente delle coordinate GPS), dovrà essere comunicata, prima di ogni uscita, ai Corpi/Servizi di Polizia provinciale, con le modalità sopra esposte.

Gli operatori autorizzati potranno avvalersi del supporto di non più di due (2) collaboratori maggiorenni, anche se sprovvisti di abilitazione.

È vietato realizzare altane e punti di foraggiamento all'interno e nelle immediate vicinanze di colture in atto, fatto salvo consenso scritto da parte del proprietario del fondo interessato.

L'attività di pasturazione, finalizzata esclusivamente all'attività di controllo, potrà essere effettuata come di seguito indicato:

- è consentita nel limite massimo di 1 kg di mais da granella al giorno per sito;
- è consentito esclusivamente l'uso di pasture a base di sostanze vegetali (frutta, ortaggi, mais, ecc.);
- è vietato l'utilizzo di carcasse animali e/o parti di esse;
- è sospesa quando non vengono programmati abbattimenti.

Previa la comunicazione, nelle modalità sopra indicate, sono sempre possibili gli interventi da "punti (postazioni) di sparo" prestabiliti (fissi) e temporanei (mobili) effettuati da operatori autorizzati, se realizzati nel rispetto delle norme vigenti per l'attività venatoria in tema di distanze e di sicurezza. Poiché la diligenza richiesta all'operatore rimanda alle norme vigenti per l'attività venatoria, la responsabilità per questa tipologia di interventi di controllo è in capo all'operatore medesimo.

b) Prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento ed in forma vagante, in corso dell'attività di prelievo in selezione di ungulati

Si tratta di una forma di prelievo individuale tramite abbattimento diretto, in forma vagante (alla cerca) o da appostamento, nel corso delle uscite autorizzate per il prelievo selettivo degli ungulati, effettuate durante la stagione venatoria ad opera del cacciatore nominalmente autorizzato al controllo del cinghiale. Tale forma di prelievo è consentita esclusivamente nell'ATC/CA e negli Istituti venatori privatistici di appartenenza e in occasione dell'attuazione del piano di abbattimento di selezione alle singole specie di Ungulati, assegnato al relativo istituto venatorio di appartenenza e allo stesso cacciatore.

È responsabilità unica del controllore l'esercizio dell'attività di controllo da appostamento che garantisca il rispetto della norma in materia di prelievo venatorio e della sicurezza pubblica.



Qualora l'appostamento sia costituito da strutture autoportanti (altane) è onere e responsabilità del solo soggetto autorizzato al controllo accertarsi che le stesse siano realizzate in conformità alla normativa di settore vigente, con particolare riferimento a quella in materia venatoria, urbanistico-edilizia e paesaggistica. Sono sempre possibili gli interventi di controllo di cui al presente paragrafo, effettuati da operatori autorizzati, realizzati nel rispetto delle norme vigenti per l'attività venatoria, in particolare in ordine alle distanze e alla sicurezza. La responsabilità durante lo svolgimento di tale tipologia di interventi di controllo è in capo esclusivamente all'operatore medesimo.

c) Prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con la tecnica della "girata"

Si tratta di un sistema di prelievo in forma collettiva, basato sullo scovo forzato degli animali, i quali vengono indirizzati verso gli operatori che attendono alle poste.

La girata deve essere effettuata con un unico cane, portato da un conduttore abilitato - responsabile della girata - nonché con un numero limitato di operatori nelle poste (massimo 12).

Il cane limiere utilizzato deve essere in possesso della abilitazione specifica in prove di lavoro valutate da un giudice dell'Ente nazionale della Cinofilia italiana (E.N.C.I.).

Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di più girate nella stessa zona.

Tutti i partecipanti alla girata devono indossare un giubbotto ad alta visibilità. Gli stessi dovranno altresì essere edotti dal conduttore in ordine alle norme di sicurezza da adottare durante la girata.

Il fucile può essere utilizzato anche dall'eventuale operatore in affiancamento al conduttore.

Il conduttore deve essere in costante contatto con gli operatori alle poste, per consentire la sospensione delle operazioni in caso di necessità/opportunità.

Lungo le vie d'accesso alla zona ove vengono effettuati gli interventi, il conduttore di limiere, in collaborazione con il personale incaricato degli ATC/CA e delle AFV/AATV, dovrà collocare opportune, visibili, molteplici tabelle segnaletiche indicanti lo svolgimento della battuta al cinghiale, da rimuovere al termine della girata.

d) Interventi di controllo tramite sistemi di cattura

Gli interventi di controllo sono realizzati attraverso l'utilizzo di recinti di cattura, gabbie-trappola o di altri strumenti, di proprietà pubblica o di soggetti privati, debitamente autorizzati dalle sedi territoriali dell'U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto.

L'autorizzazione contiene i dati riguardanti il soggetto titolare dell'impianto, il soggetto deputato all'abbattimento, il sito di installazione, le caratteristiche strutturali e le modalità di utilizzo (anche ai fini di evitare sofferenze agli animali) e di rendicontazione di capi abbattuti.

3. Periodi e orari

I periodi di svolgimento degli interventi di controllo di cui al precedente punto 2. sono limitati e definiti come di seguito indicato:

- con le modalità del punto 2. lettera a) (da appostamento) tutto l'anno, tutti i giorni, anche durante le ore notturne, previa comunicazione trasmessa ai Corpi/Servizi di Polizia provinciale a mezzo e-mail, sms, WhatsApp o altre modalità stabilite dalla Regione del Veneto;
- con le modalità del punto 2. lettera b) (durante la caccia di selezione degli Ungulati) nel periodo di apertura della caccia di selezione agli Ungulati, secondo le date del Calendario venatorio. Dall'alba al tramonto secondo gli orari del Calendario venatorio;
- con le modalità del punto 2. lettera c) (girata) tutto l'anno. Particolari limitazioni potranno essere stabilite dai Corpi/Servizi di Polizia provinciale, sentita la Struttura regionale territorialmente competente in materia faunistico-venatoria, in particolare in relazione a specifiche esigenze di tutela, rivolte a determinate specie faunistiche;
- con le modalità del punto 2. lettera d) (chiusini e altri sistemi di cattura) tutto l'anno.

4. Armi e munizioni impiegabili



In ordine alle armi e al munizionamento impiegabile nelle operazioni di controllo si deve fare riferimento al capitolo 3. dell'Allegato C della DGR n. 712/2022 che in questa sede si intende interamente richiamato. Ciò precisato, si evidenzia quanto di seguito riportato.

Per quanto riguarda l'attività di controllo tramite abbattimento diretto devono essere utilizzate solo armi a canna rigata, a caricamento singolo manuale, ripetizione ordinaria e semiautomatiche, di calibro uguale o maggiore di 5,6 mm (sono consigliabili calibri da 7 mm e superiori con erogazione di energia cinetica non inferiore a 200 kgm, in considerazione della mole dei capi).

Risulta parimenti consentito l'utilizzo di fucili basculanti a due canne rigate (tipo Express), nonché di fucili a due canne, di cui una rigata (tipo Billing) e fucili a tre canne, di cui una o due rigate (tipo Drilling); in tal caso

saranno vietati la detenzione e l'utilizzo di qualsiasi specie di munizione per canna liscia.

Le armi utilizzate durante il prelievo all'aspetto dovranno essere munite di cannocchiale di mira.

Durante il trasporto a bordo di veicoli, le armi devono essere scariche ed in custodia.

Solo per le operazioni di controllo svolte con le modalità del punto 2. lettera a) del presente Disciplinare, è consentito l'uso del visore notturno applicato all'arma ed il ricorso a fonti luminose (p.e. intensificatori di luminosità, termografia ad infrarossi) in modo da massimizzare l'efficacia del prelievo e consentire il corretto abbattimento del capo.

L'abbattimento in modalità individuale, all'aspetto da appostamento ed in forma vagante è altresì consentito con l'utilizzo dell'arco, previo conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione con lo stesso, in conformità con quanto stabilito dal richiamato Allegato C, paragrafo 2.4. della DGR n. 712/2022.

5. Destinazione dei capi abbattuti

Gli adempimenti in materia sanitaria, successivi all'abbattimento in controllo del cinghiale, sono stabiliti dalla DGR n. 251 del 13 marzo 2024, Allegato A, capitolo 9, con particolare riferimento alla destinazione delle carcasse ed alla loro tracciabilità.

I cinghiali abbattuti, qualora non abbiano manifestato comportamenti anomali prima dell'abbattimento e non presentino modificazioni patologiche o contaminazioni per le quali sia prevista l'esclusione del consumo umano, potranno avere le seguenti destinazioni, purché vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

- i capi abbattuti sono assegnati al controllore, a titolo di rimborso spese, previo sostegno, da parte dello stesso, delle eventuali tariffe per prestazioni dell'AULSS (es. richiesta di ispezione da parte dei veterinari); il controllore, se in possesso di formazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, potrà destinare la carcassa all'autoconsumo (portando direttamente presso il suo domicilio la carcassa e comunicandolo entro 12 ore al Servizio veterinario di Igiene alimenti di origine animale dell'AULSS), oppure potrà portarla presso un centro di raccolta registrato e da qui cederlo (massimo 4 cinghiali adulti, oppure 8 cinghiali di peso vivo inferiore a 45 kg) ad altri consumatori finali o a dettaglianti, opportunamente accompagnata dal Modello I (di cui alla DGR n. 1182 del 27 settembre 2022, Allegato A, pagine 15 e 17) in triplice copia (una copia rimane al cacciatore, una copia al destinatario della carcassa, una copia all'AULSS competente sul luogo di abbattimento);
- i capi di cui l'abbattitore non richieda l'assegnazione e i capi abbattuti dai Corpi/Servizi di Polizia provinciale possono essere ceduti agli ATC/CA/AFV/AATV in cui è avvenuto l'abbattimento, che si accolleranno le eventuali spese;
- tutti i cinghiali abbattuti devono essere dissanguati immediatamente e privati dello stomaco e dell'intestino nel più breve tempo possibile; tali visceri devono essere controllati per verificare che non vi siano alterazioni macroscopicamente evidenti. È altresì compito del soggetto abbattitore assicurare il corretto raffreddamento della carcassa fino a 7 gradi centigradi;
- ai fini della tracciabilità, le carcasse devono essere identificate con fascette inamovibili numerate, come da indicazioni contenute nel successivo paragrafo 6 "Disposizioni di carattere generale";
- le carcasse le cui carni sono destinate esclusivamente all'autoconsumo devono essere portate, nel più breve tempo possibile, direttamente presso l'abitazione dell'abbattitore se è una persona formata ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, oppure al Centro di raccolta. Entro 12 ore dall'abbattimento, il cacciatore che ha effettuato l'abbattimento o il cacciatore formato che l'ha visionato devono comunicare al Servizio veterinario dell'ULSS competente per territorio le informazioni sulla tracciabilità previste dalla DGR n. 251/2024 e contenute nella relativa scheda



biometrica;

- tutte le carcasse di cinghiale, sia quelle destinate all'autoconsumo che alla cessione diretta, devono essere sottoposte all'esame per la ricerca delle trichinelle eseguito gratuitamente dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Fatto salvo che per i cinghiali conferiti ad un "Centro di raccolta selvaggina cacciata", o ad un "Centro di lavorazione della selvaggina", in tutti gli altri casi, sarà cura del soggetto che ha effettuato l'abbattimento conferire direttamente all'IZS delle Venezie o, in alternativa, alla sede dell'AULSS territorialmente competente, il campione da sottoporre all'esame per la ricerca delle trichinelle, rappresentato da non meno di 10 g di carne proveniente dall'arto anteriore e di non meno di 10 g di lingua o di diaframma (salvo diversa indicazione dell'AULSS);
- prima di destinare le carni del cinghiale abbattuto al consumo umano è necessario acquisire l'esito favorevole dell'analisi per la ricerca della Trichinella;
- le carcasse di cinghiale le cui carni sono destinate alla cessione diretta, nel rispetto dei "piccoli quantitativi", pari a 4 cinghiali adulti all'anno, oppure 8 cinghiali giovani del peso vivo inferiore a 45 kg, devono necessariamente essere conferite ad un Centro di raccolta selvaggina (se l'abbattimento è stato effettuato da persona formata) o ad un Centro di lavorazione selvaggina, senza essere scuoiate o subire lavorazioni ad esclusione dell'eviscerazione e del prelievo di campioni per le analisi. Il capo abbattuto può essere fornito direttamente dal cacciatore al dettagliante o al consumatore finale (previo passaggio per un Centro di raccolta selvaggina) intero, comunque eviscerato, oppure la carne può essere fornita ad uno stesso dettagliante o al consumatore finale in mezzena o in quarti o in terzi di mezzena, purché in osso se tali lavorazioni sono avvenute nei locali autorizzati presso il Centro di lavorazione;
- la cessione diretta della carcassa (o parte di essa) al consumatore finale o a un dettagliante (es. macelleria, ristorante, ecc.) deve essere accompagnata dalla compilazione, da parte del cacciatore formato, del Modello I (di cui alla DGR n. 1182 del 27 settembre 2022, Allegato A, pagine 15 e 17) in triplice copia (una copia rimane al cacciatore, una copia al destinatario della carcassa, una copia all'AULSS competente sul luogo di abbattimento) e deve essere altresì accompagnata dall'esito favorevole dell'analisi per la ricerca della Trichinella;
- nel caso in cui le carni vengano cedute al di fuori del territorio dell'AULSS in cui è avvenuto l'abbattimento, una copia del Modello I (di cui al precedente punto) deve essere trasmessa anche al Servizio veterinario dell'AULSS competente per il territorio di destinazione.

6. Disposizioni di carattere generale

Ciascun operatore autorizzato alle operazioni di controllo dovrà attenersi, durante lo svolgimento delle stesse, al rispetto delle seguenti disposizioni di carattere generale di seguito elencate:

- durante le operazioni di controllo svolte con le modalità del punto 2. lettera a), dovrà recarsi all'appostamento con il fucile scarico ed in custodia e, per nessun motivo, durante l'attività di controllo, dovrà allontanarsi dall'appostamento medesimo con il fucile;
- dovrà avere con sé, per tutto il tempo dell'uscita, il porto di fucile per uso caccia e l'assicurazione in corso di validità;
- in caso di abbattimento, dovrà essere immediatamente applicata, al capo abbattuto, l'apposita fascetta identificativa fornita dall'Amministrazione e, a seguire, il controllore dovrà procedere alla compilazione della relativa scheda biometrica ed all'invio della stessa al Corpo/Servizio di Polizia provinciale territorialmente competente;
- in caso di ferimento, anche presunto, dovrà essere data tempestiva comunicazione ad un conduttore di cane da traccia per il necessario recupero ed al Corpo/Servizio di Polizia provinciale.

Il conduttore di cane da traccia, se in possesso di autorizzazione al controllo del cinghiale, di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione in corso di validità, provvederà, previa comunicazione al Corpo/Servizio di Polizia provinciale ed al Presidente dell'ATC/CA o Concessionario dell'AFV/AATV, al recupero anche con l'uso del fucile, dando immediato avviso dell'esito allo stesso Corpo/Servizio. È sempre vietato procedere alla ricerca dell'animale ferito in maniera autonoma. Qualora il conduttore di cane da traccia non sia in possesso di porto di fucile per uso caccia e non autorizzato al controllo del cinghiale, dovrà essere accompagnato da un soggetto autorizzato alle



- operazioni di controllo;
- dovrà compilare la scheda di rendicontazione mensile delle uscite e consegnarla al Corpo/Servizio di Polizia provinciale, anche eventualmente per il tramite del Presidente dell'ATC/CA o del Concessionario dell'AFV/AATV o suo delegato.

In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente Disciplinare, sarà avviato un procedimento di diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione alle operazioni di controllo, tenuto conto della gravità del fatto.

Gli operatori abilitati al controllo del cinghiale, a seconda del ruolo assunto, si assumeranno ogni responsabilità civile e penale per qualunque danno provocato a persone, cose o animali, o dagli stessi subito durante l'attività di controllo, con l'esclusione di ogni responsabilità in capo alla Regione del Veneto ed al Corpo/Servizio di Polizia provinciale.

I Corpi/Servizi di Polizia provinciale, nell'ambito delle proprie funzioni e attribuzioni, possono limitare o negare lo svolgimento degli interventi di controllo, in ordine a specifiche e motivate esigenze contingenti.

L'Amministrazione regionale potrà richiedere a ciascun operatore l'utilizzo di un'apposita piattaforma informatizzata fruibile mediante *app* da *device* mobile per la gestione dei rapporti con i Corpi/Servizi di Polizia provinciale, quali soggetti istituzionalmente incaricati al coordinamento dell'attività di controllo del cinghiale funzionali al contenimento della specie.